



TRIBUNALE DI VERONA
- UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI -
ORDINANZA APPLICATIVA DI MISURA CAUTELARE
-art. 284 c.p.p. -

Il giudice dott. Luciano Gorra

Vista la richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per:

L.M., nato il 1988 a , residente invia XXX, di fatto domiciliato in via XXX 5

siccome depositata dal pubblico ministero in data 6.5.2016 nel procedimento in epigrafe in ordine ai seguenti fatti reato in contestazione:

- A) *Dei delitti di cui agli artt. 81 CP, 189 c 6 e 7 del d.P.R. 30 aprile 1992 n. 285 perché, in occasione di incidente stradale con danni alle persone, ricollegabile al suo comportamento, ometteva di fermarsi e di prestare assistenza alla persona ferita, S.D., ma anzi si dava alla fuga.*
- B) *Delitto di cui all'art 590 bis ai danni di S.D..*

In Verona XXXall'intersezione con via B., il 16 Aprile 2016 alle ore 19,40 circa.

L.M. RECIDIVA SPECIFICA INFRAQUINQUENNALE

IN FATTO

Alle ore 19,50 circa del 16.04.2016 personale del Comando di Polizia Municipale di Verona si portava su disposizione della Centrale Operativa in Verona C.M., intersezione con via B., poiché era stato segnalato dal SUEM 118 che alle 19,40, pari data, era avvenuto un sinistro stradale con feriti.

Giunta sul posto, la pattuglia aveva modo di constatare la presenza a terra di un ragazzo, successivamente identificato in S.D., gravemente ferito a seguito dell'impatto del ciclomotore dallo stesso condotto con un'autovettura datasi alla fuga.

La dinamica dell'evento era ricostruita dalla teste oculare M. M. , la quale, escussa a SIT nell'immediatezza dei fatti (Allegato 7 dell'informativa), riferiva che l'autovettura in parola, descritta come una FIAT furgonata di colore blu, aveva superato quella condotta dalla stessa M. , ferma al semaforo rosso, che disciplinava un snso unico alternato e, impegnando l'intersezione stradale, andava contromano a collidere con un ciclomotorista

proveniente nel senso di marcia opposto; a seguito dell'urto, l'autovettura si dileguava immediatamente a velocità sostenuta.

La M. , sentita inoltre telefonicamente il giorno successivo, informava la P.G. di aver contattato personalmente il SUEM 118 perché si prestasse soccorso sanitario al S.D..

A seguito del sinistro stradale, il S.D. era trasportato con autolettiga presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile Maggiore di B.go Trento, dove allo stesso era riscontrata la frattura olecrano sinistro con indicazione di intervento chirurgico con prognosi di guarigione di giorni 60 (Allegato 1- Referto medico Ospedale Civile Maggiore di B.go Trento).

Il personale intervenuto, allertata la Centrale Operativa per l'attività di ricerca del veicolo fuggitivo, procedeva ai rilievi di legge del sinistro; nella circostanza reperiva a terra (e poneva in sequestro probatorio) parti di un specchietto retrovisore laterale di colore blu, verosimilmente riferibile ad una FIAT, corrispondente pertanto al veicolo fuggito descritto dalla teste M. .

Alle ore 02,00 del 17.04.2016, a seguito della segnalazione di un cittadino, personale del Comando di Polizia Municipale di Verona rinveniva in Verona, via G., una Fiat targata XXX recante danni da sinistro stradale compatibili con l'evento avvenuto alle ore 19,40 del giorno prima in C.M., riscontrandosi come le due località (quella dell'incidente e quella del ritrovamento del mezzo) fossero distanti poche centinaia di metri l'una dall'altra.

Il veicolo, al momento del rinvenimento, si presentava con le porte chiuse, privo di segni di effrazione sulle serrature e sul blocco di avviamento, e con il freno di stazionamento inserito; lo stesso inoltre presentava il pneumatico anteriore sinistro completamente afflosciato

L'automobile veniva posta in sequestro.

Il personale operante si portava, pertanto, in Verona via XXX, presso l'abitazione di L.H, proprietario della FIAT targata XXX, ma nessuno era reperito presso detto alloggio, nonostante più volte fosse stato suonato il campanello.

Nella prima mattinata del 17.04.2016, si apprendeva dalla Centrale Operativa della Locale Questura che alle ore 21.02 del 16.04.2016 era pervenuta sul numero istituzionale 113 la chiamata di tale F. I(tel. 0000000000), la quale segnalava nell'occasione il furto della autovettura Fiat targata XXX avvenuto, secondo quanto dalla stessa riferito, in Verona via B. La F. nella circostanza affermava che il veicolo era del suo ragazzo, L.M., persona che dagli accertamenti anagrafici risultava essere il figlio del L.H, intestatario del mezzo.

Pertanto, in considerazione delle condizioni in cui era stato rinvenuto il veicolo, ossia con le porte chiuse a chiave e l'assenza di segni di effrazione sulle stesse e il blocco di avviamento dell'autovettura, si procedeva a convocare F. I presso gli Uffici del Comando della Polizia Municipale di Verona, al fine di assumere chiarimenti sulle modalità dell'asserito furto.

Di seguito si riportano le dichiarazioni rese da F. I (Allegato 8 Verbale di S.I.) in sede di sommarie informazioni.

“...omissis...”

D: “Può riferire come ha trascorso il pomeriggio e la sera del 16.04.2016?”.----//

R: “Ho trascorso in Verona via XXXn°5 unitamente al mio compagno L.M. il pomeriggio e la serata del 16.04.2016 all’interno della sua abitazione, ad eccezione di alcuni minuti all’incirca verso le 17,00 in cui il mio ragazzo è uscito per acquistare del gelato; siamo stati in compagnia di una coppia di amici sino alle 18,00- 18,30, di nome X e Y, di cui non ricordo il cognome ; verso le 19,00 abbiamo deciso di uscire per andare a cena e al cinema; a tal proposito avevamo bisogno di utilizzare l’autovettura FIAT di mio suocero lasciata dallo stesso in sosta in via B.; al fine di raggiungere l’autovettura in parola abbiamo contattato telefonicamente il servizio Radio Taxi, che ci ha mandato un taxi per il citato trasferimento; giunti in via Ba, presso l’abitazione di mio suocero, abbiamo prelevato le chiavi dell’autovettura e ci siamo diretti in via B. dove l’auto era stata lasciata in sosta sulla pubblica via; giunti in luogo, io e il mio ragazzo, ci accorgevamo che l’auto non era presente, pertanto abbiamo pensato che fosse stata rubata; a quel punto ho chiamato il 113 e ho denunciato oralmente il fatto.”----//

D: “Può mostrare le chiavi, comprese quelle di scorta, della citata autovettura?”.----//

R: “Siamo in possesso solo delle “prime chiavi” perché quelle di scorta sono state rubate a mio suocero alcuni giorni fa, allorché erano riposte all’interno di un borsello che gli è stato sottratto in via Z. a Verona, almeno così mi è stato riferito.”

D: “Cosa avete fatto successivamente alla scoperta del furto dell’autovettura?”

R: “Abbiamo chiamato nuovamente il servizio Radio Taxi per poter rientrare presso la nostra abitazione in via XXX; voglio precisare che la necessità di utilizzare l’auto intestata a mio suocero derivava dal fatto che la mia è da Venerdì è presso un Officina meccanica in via XXX per riparazioni.”

D: “Ricorda l’ora del rientro presso l’abitazione in via XXX?”.----

R: “non ricordo di preciso l’ora, ma è stato di seguito aver contattato il 113 per denunciare il furto”.-----

D: “A che ora è stato avvisato suo suocero del furto dell’autovettura?”

R: “è stato avvisato dal mio ragazzo nell’immediatezza dei fatti.”

....omissis....”.

A seguito delle dichiarazioni rese da F. I i verbalizzanti provvedevano ad escutere anche il proprietario dell’auto, L.H, padre del fidanzato della dichiarante.

E’ utile riportare il contenuto delle sommarie informazioni testimoniali rese da L.H (Allegato 9- Verbale di S.I.).

“...omissis...”

D: “Può riferire come ha trascorso il pomeriggio e la sera del 16.04.2016?”.----//

R: “Mi trovavo a in compagnia di mia moglie P. per trascorre il weekend; siamo partiti da B. alla volta di A. venerdì mattina verso le 12,00 e siamo arrivati verso le 15,00 dello stesso giorno”----//

D: "Sabato 16 Aprile ha avuto modo di sentire telefonicamente suo figlio L.M. e la sua compagna F.?"----//

R: "Ho sentito mio figlio verso l'ora di pranzo e poi verso sera verso le 20.10 sono stato contattato da lui; in questa circostanza lo stesso mi riferiva che si era recato in via B. dove era stata lasciata l'auto FIAT in sosta da me la mattina, e che la stessa non era più presente in luogo, ipotizzandone pertanto il furto; poi alle ore 20,30 circa ho richiamato mio figlio per informarlo che stavamo facendo ritorno da A. visto quanto accaduto, successivamente non ci siamo più sentiti."---

D:"Può mostrare le chiavi dell'auto comprese quelle di scorta?"----

R:"Siamo in possesso solo delle chiavi principali, poiché quelle di scorta mi sono state rubate unitamente ad un borsello la settimana scorsa lasciato a bordo della (**VETTURA, ndr**) citata; del fatto presentai all'epoca denuncia presso i carabinieri della Stazione di S.; di tale denuncia produco copia, partecipando che nell'elenco delle cose sottratte non sono indicate le chiavi di riserva poiché ci siamo accorti solo in un secondo tempo che mancavano anche quelle; preciso che l'auto in parola normalmente è stata in uso a mio figlio sino a dicembre 2015, allorquando gli fu ritirata la patente poiché alla guida in stato di ebbrezza alcolica; da allora l'auto la utilizzo io e mia moglie."-----

...omissis...".

Nel corso della audizione, L.H produceva il verbale di denuncia/querela presentata alla Stazione Carabinieri di S., che veniva acquisito in copia dalla P.G. .

Alla luce delle dichiarazioni rese da F. Le L.H si procedeva successivamente ad effettuare un accertamento presso il servizio della cooperativa "RADIOTAXI" al fine di riscontrare quanto dichiarato dai nominati; emergeva, in particolare (Allegato 11- Risposta Cooperativa Radio Taxi), che alle ore 20.29 del 16.04.2016 la cooperativa "RADIOTAXI" era stata contattata dall'utenza 0000000000, intestata ed in uso al L.M., per un servizio di trasporto da Via XXX5 (dimora del L.stesso e della compagna F.) a via XXX37, località prossima all'abitazione del padre H.

A completamento degli accertamenti si procedeva presso il Reparto di Ortopedia dell'Ospedale Civile Maggiore di B.go Trento ad assumere informazioni dall'infortunato S.D., il quale, nella circostanza, riferiva cit."*mi sembra di ricordare che all'interno della Fiat vi erano due persone....omissis...il conducente era di sesso maschile, probabilmente di carnagione olivastra, mentre nulla so riferire in merito al trasportato....omissis..*" (Allegato 12- Dichiarazioni rese S.D.).

In relazione alle esposte circostanze, emergevano seri dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese da F. Le da L.H circa il presunto furto dell'autovettura FIAT targata xxx, protagonista dell'incidente stradale, in quanto:

- l'autovettura FIAT è stata rinvenuta in sosta regolare, priva di segni di effrazione e soprattutto chiusa a chiave, circostanze poco compatibili con l'asserito furto, lasciata sul posto, verosimilmente, a causa della completa distruzione del pneumatico anteriore sx, che ne rendeva impossibile la marcia;

- il L., a richiesta dei militari di esibire tutte le copie delle chiavi dell'autovettura, ne riferisce il patito furto di quelle di riserva assieme ad altri effetti; nella relativa denuncia all'Autorità non fa menzione delle chiavi, ma si ritiene certo a posteriori che le stesse fossero tra gli effetti sottratti;

- l'orario in cui F. riferisce di essere uscita unitamente al compagno dall'abitazione per andare a cena (le ore 19,00 circa) non appare compatibile con la chiamata al servizio "RADIOTAXI" (ORE 20,29);

- l'orario in cui il L.H riferisce di essere stato informato dal figlio del furto dell'auto (ore 20,10, verificato dal dichiarante nel registro del cellulare davanti a questa P.G.) non appare essere compatibile con la citata chiamata al servizio "Radiotaxi" e le dichiarazioni rese da F. ;

- non vi è concordanza tra l'orario della chiamata del padre al figlio per informarlo del rientro a (ore 20,30 circa) e quello della chiamata di quest'ultimo al servizio RADIO TAXI per il trasporto da via XXX a Via YYY.

Nel corso delle indagini, i militari appuravano che il L.M., figlio del proprietario dell'autovettura ed abituale utilizzatore della stessa, era gravato da provvedimento di sospensione della patente di guida per mesi 4, poiché sorpreso in stato di ebbrezza alcolica alla guida della FIAT in oggetto, in data 20.12.2015 da personale del Comando di Polizia Municipale di Verona, provvedimento avente scadenza al 19.04.2016 (quindi ancora valido al momento del sinistro).

Gli accertamenti svolti dagli operanti consentivano poi di raccogliere elementi fortemente indizianti in merito alla presenza di L.M. a bordo del veicolo Fiat, quale conducente dello stesso, al momento del sinistro stradale, e della strumentalità della denuncia di furto del mezzo rispetto alla esigenza che non venisse scoperta la responsabilità di L.M., avente numerosi precedenti per violazioni stradali commesse anche in stato di ebbrezza e destinatario di un provvedimento di sospensione della patente di guida, per il sinistro occorso a S.D..

Di evidente rilievo appare l'esito dell'analisi dei tabulati delle utenze WIND in uso a F. I(Wind 000000000000), L.H (Wind 00000000000000) e L.M. (Wind 00000000000000), relativo al traffico telefono in entrata ed uscita dalle stesse dalle ore 12,00 alle ore 24,00 del 16.04.2016, che consente di effettuare la ricostruzione degli avvenimenti della serata di sabato 16.4.2016.

In particolare l'utenza in uso a L.M. (Wind 0000000000000000) risulta effettuare e ricevere dalle ore 12,00 sino alle 17,40 solo due chiamate, ossia alle ore 17,20 in ingresso dall'utenza Wind 00000000000000 in uso a F. , e alle 17,41 in uscita verso l'utenza Wind 0000000000000000 in uso al padre L.H.

Subito dopo l'orario dell'incidente, avvenuto in XXX all'intersezione con Via XXX alle ore 19,40 circa (Allegato 1- e-maiL SUEM 118), si registra un notevole traffico prodotto dall'utenza in uso a L.M., riassunto nel tabulato allegato all'informativa su supporto cd-rom (Allegato n°2-supporto cd-rom).

Appare evidente dalla lettura del tabulato che il L.M., immediatamente dopo le 19,40, orario del sinistro, cerchi freneticamente la fidanzata F. e il padre H, ma le chiamate rimangono senza risposta sino a quando alle ore 19.46.39 chiama il numero alternativo del genitore Wind 0000000000 (non oggetto di acquisizione del tabulato ed emerso dal tabulato, Allegato 3- anagrafica Wind), ricevendo risposta.

Successivamente alla menzionata telefonata delle 19.46.39, della durata di 148 secondi, ve ne sono altre due dirette alla medesima utenza in un ristrettissimo arco temporale, rispettivamente di 640 secondi (alle ore 19.49.29) e 332 secondi (alle ore 19.56.35), circostanza che lascia ragionevolmente supporre che al L.M. sia accaduto un

fatto di tale natura emergenziale da indurlo a ricercare le persone più "vicine" a lui per informarle e condividere le successive decisioni da prendere.

La cella di aggancio WIND relativa alle chiamate senza risposta alla fidanzata delle ore 19.44.36, l'analogia senza risposta al padre delle 19.44.53, nonché la poc'anzi citata delle ore 19.46.39 al citato numero alternativo intestato al padre, è sita in V. via XXX, radiobase assolutamente compatibile, per prossimità di ubicazione, alla copertura radio sia di C.M., luogo del sinistro, sia di via Z., ove fu successivamente rinvenuta e sequestrata la FIAT Qubo targata XXXXXXXX.

L'utenza Wind 0000000000000000 intestata al L.H, come detto non oggetto di acquisizione ma comunque localizzata dal gestore, in occasione della chiamate del figlio delle ore 19.46.36, 19.49.29 e 19,56.35, risulta dal tabulato agganciare la cella di via, pertanto compatibile con la zona dove i genitori stavano trascorrendo il fine settimana, ossia, come dichiarato a SIT dal L.H (Verbale di SIT già trasmesso all'A.G.).

Analogamente l'utenza Wind 00000000000000 della F. , in occasione delle chiamate senza risposta del fidanzato, compresa quella indicata dal tabulato delle 20.01.16, e di una analogia in ingresso proveniente dall'utenza 0000000000 delle ore 19.52.50, aggancia prevalentemente il radiofaro di M. via XXX , località prossima all'abitazione del L.M. di via XXX5.

Il tabulato del L.M. evidenziava, inoltre, due ulteriori chiamate dirette ai genitori, rispettivamente delle ore 20.03.51 (152 secondi), alla citata utenza WIND 0000000000 intestata al padre, e delle ore 20.10.27 all'utenza WIND 0000000000 (634 secondi), accertata in uso al genitore in parola ed oggetto di acquisizione del traffico telefonico prodotto, oltre che l'ennesimo vano tentativo di contattare la fidanzata delle 20.09.44;

L'analisi dei tabulati telefonici smentisce inequivocabilmente le dichiarazioni rese a SIT dalla F. e dal L.H.

In primo luogo risulta assodato che F. e L.M. non fossero assieme all'orario del sinistro stradale, contrariamente a quanto da ella dichiarato, altrimenti M. non avrebbe avuto alcun motivo di cercare insistentemente la fidanzata, senza ottenere risposta, a partire dalle 19,43 (immediatamente dopo il sinistro) sino alle ore 20.09.

Appare, inoltre, verosimile che i genitori siano stati informati di un grave accadimento ben prima delle 20,10, orario dichiarato dal L.H in sede di escussione a SIT, infatti la prima chiamata con risposta degli stessi è delle 19.46, con cella di aggancio in Verona via S. e ne seguirono in un stretto lasso temporale altre quattro (ultima quella dichiarata delle 20.10) per un totale di circa 30 minuti di conversazione;

Risultano, inoltre, del tutto inveritiere le dichiarazioni della F. secondo le quali la stessa e il fidanzato L.M., usciti verso le 19,00 da casa in via XXXper recarsi a cena e al cinema, avrebbero scoperto il furto dell'auto dopo essere arrivati prima in via XXXe poi in via B. utilizzando il servizio taxi.

Infatti la chiamata alla Cooperativa Radio Taxi, come si evince dal tabulato e come già accertato presso la citata cooperativa, avviene alle ore 20,29; peraltro non compaiono chiamate precedenti sui tabulati al servizio Taxi né sulle sull'utenza del L.M. né su quella della F. e nemmeno la cooperativa Radiotaxi, sentita al riguardo, segnala servizi precedenti a quello delle 20,29 da via XXX5 (V. allegato 11 dell'informativa del 19.04.2016).

Per quanto esposto appare ragionevole ritenere che la chiamata del taxi delle 20,29 sia avvenuta quando i due fidanzati si sono ricongiunti presso l'abitazione in via XXXn°5, circostanza quest'ultima che trova sostanziale conferma nelle dichiarazioni del tassista P. escusso a SIT da questa P.G. il 20.04.2016 in merito al trasporto della coppia da Via XXXa Via XXX (Allegato 4- Verbale di SIT) e dopo che i genitori del L.M. erano verosimilmente già stati informati dell'avvenimento, come già esposto; al riguardo si menziona che il padre, in sede di escussione a SIT, dichiarò che verso le 20,30 circa contattò il figlio per informarlo del suo rientro a Verona a causa del supposto furto dell'auto, circostanza suffragata dal tabulato telefonico dell'utenza della F. , nel quale alle ore 20,34 è indicata una chiamata in ingresso di 53 secondi dall'utenza 000000000000, intestata come detto al L.H:

Appare evidente che quanto dichiarato dalla F. è in contrasto con le dichiarazioni del L.H, poiché non avrebbero potuto i due fidanzati, contattanti il TAXI alle 20,29 per recarsi in via XXXe poi in via B., già essere a conoscenza del supposto furto dell'auto da via B., comunicandolo al suocero, per sua detta e per riscontro del tabulato, alle ore 20,10.

Risulta, inoltre, che il 19.04.2016 il L.H si presentava presso gli Uffici del Comando formalizzando la denuncia/querela per il supposto patito furto dell'autovettura Fiat in narrativa (Allegato 5- Verbale di denuncia di furto).

IN DIRITTO

Con il termine "indizi" il legislatore non ha inteso far riferimento soltanto alle prove c.d. logiche o indirette (attraverso le quali da un fatto certo si risale, per massime di comune esperienza, ad uno incerto), di cui all'art. 192, co.II c.p.p., bensì a tutte le fonti di prova (sia dirette che indirette) che nella fase delle indagini preliminari assumono una valenza dimostrativa idonea a formulare un giudizio di elevata o qualificata probabilità circa la sussistenza del reato e la sua attribuibilità al soggetto nei cui confronti è stata avanzata la domanda cautelare (cfr., ex multis, Cass., pen., SS. UU., 21 aprile 1995, n. 11, Costantino).

Peraltro, per l'applicabilità delle misure cautelari personali, l'art.273, co.I, c.p.p., non richiede l'"univocità" e "concordanza" degli indizi (così come il citato art.192 c.p.p.) ma soltanto la loro "gravità"; vale a dire che gli indizi, quantitativamente e qualitativamente valutati nella loro essenza e nella loro coordinazione logica e contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, devono essere capaci di fornire una ricostruzione del fatto che resista ad interpretazioni alternative e conduca a ritenere in modo altamente probabile, pur senza raggiungere la certezza propria del giudizio di cognizione, che il reato per cui si indaga sia attribuibile all'indagato, consentendo così di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, gli stessi indizi saranno idonei a dimostrare la sua responsabilità.

A detto proposito il requisito della gravità indiziaria richiesto dall'art.273 c.p.p. per l'adozione di una misura coercitiva non può essere ritenuto insussistente sulla base di una valutazione "atomizzata" che porta a svincolare gli uni dagli altri, ma esige una verifica improntata alla loro reciproca integrazione e al loro organico coordinamento; e ciò in considerazione della natura stessa degli indizi, che sono suscettibili ciascuno di spiegazioni alternative, ma, coordinati e apprezzati globalmente secondo logica comune, possono assumere un'apprezzabile valenza accusatoria e dimostrare il fatto da provare (Cass. pen., 23 gennaio 2003, Potenzoni).

Calati i suddetti principi nella realtà dell'odierna indagine, va evidenziato come gli elementi risultanti dalle indagini compiute dal personale della Polizia Municipale di Verona, come sopra esposti, offrono un compendio indiziario sicuramente grave in ordine alla commissione da parte dell'indagato L.M. dei reati di fuga e di omissione di soccorso di cui al capo A), in relazione al sinistro stradale occorso in Verona, XXXall'intersezione di via B., in data 16 aprile 2016, in conseguenza del quale è rimasto gravemente ferito, come da documentazione medica in atti, S.D., che si trovava alla guida del proprio ciclomotore e che è stato frontalmente urtato dall'autovettura proveniente dall'opposto senso di marcia.

Ed invero, il convulso traffico telefonico prodotto dall'utenza in uso all'indagato immediatamente dopo l'orario dell'incidente (a fronte di sole due chiamate effettuate e ricevute nell'arco di tempo dalle ore 12.00 alle ore 17.40), segno che in detto frangente si è verificato un evento tale da richiedere l'aiuto ed il consiglio dei familiari per concordare le contromisure da adottare, la localizzazione della cella di aggancio Wind relativa alle chiamate senza risposta indirizzate alla fidanzata in zona assai prossima al luogo del sinistro ed a quello di rinvenimento dell'automobile, indice inequivocabile della presenza di L.M., utilizzatore dell'utenza, proprio nella zona e nell'orario in cui è accaduto l'incidente, la non veridicità delle dichiarazioni rese dalla fidanzata e dal padre dell'indagato in merito alla ricostruzione degli spostamenti avvenuti nella serata del 16 aprile 2016, assolutamente contrastanti con i dati oggettivi emergenti dai tabaluati telefonici, la natura simulata e strumentale della denuncia di furto del veicolo Fiat coinvolto nell'incidente (che al momento del ritrovamento, in zona vicina a quella del sinistro, aveva le porte chiuse e non presentava segni di effrazione sulle serrature e sul blocco di avviamento), inducono a ritenere altamente probabile che proprio L.M. fosse il conducente dell'automobile Fiat che la sera del 16.04.2016, circolando contromano e passando con il rosso, in regime di patente sospesa per provvedimento della Prefettura del 20.01.2016 della durata di mesi 4 (Allegato 6), ha travolto il giovane ciclomotorista S.D., dandosi immediatamente a repentina fuga e causando allo stesso gravi lesioni personali (60 giorni di prognosi).

La gravità dell'incidente e la situazione soggettiva dell'imputato, che si è posto alla guida dell'auto pur avendo la patente sospesa, spiegano i tentativi di depistaggio posti in essere dalla fidanzata e dal padre dello stesso.

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 273, comma 2, c.p.p., atteso che il fatto non è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità, né sussiste una causa di estinzione del reato o della pena che si ritiene possa essere irrogata.

LE ESIGENZE CAUTELARI

Le esigenze cautelari appaiono sussistenti sotto il particolare aspetto del pericolo di reiterazione dei reati di cui all'art. 274 lett. C).

Va in primo luogo rimarcata la negativa personalità manifestata dall'indagato, quale si desume dai numerosi precedenti di polizia. In particolare:

in data 20.12.2015 L.M. veniva deferito alla Prefettura di Verona dal questo Comando della Polizia Municipale di Verona per la violazione amministrativa dell'art.186 del CDS- Sospensione di Patente di guida per mesi 4- termine del provvedimento il 20.04.2016;

in data 15.03.2015 veniva adottato nei confronti dell'indagato il provvedimento di sospensione della patente di guida per giorni 30 emesso dalla Prefettura di Verona a seguito di segnalazione da parte dei Carabinieri di S. ex art.75 D.P.R. 309/90- uso personale di sostanze stupefacenti;

in data 15.09.2014 L.M. veniva deferito dai Carabinieri di R. per i reati ex art.633 e 659- partecipazione in ambito di bande giovanili a Rave Party non autorizzato;

in data 04.04.2013 la Prefettura di Verona emmeteva nei confronti dell'indagato provvedimento di sospensione della patente di guida per la commissione dei reati ex art.186 e 187 del CdS;

in data 01.12.2012 l'indagato veniva deferito dall'A.G. dalla tenenza dei Carabinieri di S. T. per i reati ex artt.633 e 659 del C.P.- partecipazione a RAVE Party;

in data 18.06.2012 gli veniva contestato dal NORM Carabinieri di Verona l'art.688 del c.p. in quanto sorpreso in stato di manifesta ubriachezza;

in data 15.06.2012 il L.veniva deferito all'A.G. dalla Sez. Volanti della Questura di Verona per i reati ex artt.612 e 341 del c.p.;

in data 03.04.2012 l'indagato veniva arrestato in flagranza dalla Sez. Volanti della Questura di Verona per i reati ex art. 337 e 582 del c.p.;

in data 02.04.2012 l'indagato veniva deferito dalla Sez. Volanti della Locale Questura per il reato ex art.186 del CdS, ritiro della patente di guida e conseguente sospensione per mesi 9; trovato nella circostanza in possesso di sostanza stupefacente Hashish per uso personale, segnalato alla Prefettura ex art.75 D.P.R. 309/90;

in data 14.04.2009 il L.veniva deferito all'A.G. dal NORM di Verona per la violazione ex art.186 del CdS, ritiro della patente di guida e conseguente sospensione;

in data 18.06.2008 l'indagato veniva deferito all'A.G. dalla sez. Carabinieri presso la Procura della Repubblica per i reati ex artt.582, 594, 610 e 612 del c.p..

Va anche sottolineata la rilevante gravità della condotta posta in essere dall'indagato, il quale, dopo aver travolto il conducente del ciclomotore a seguito di una manovra stradale dissennata, consistita nel superare il veicolo che lo precedeva passando con il semaforo rosso ed invadendo l'opposta corsia di marcia, si è dato repentinamente alla fuga, incurante delle gravi lesioni procurate alla persona offesa e sottraendosi ad ogni rilievo di legge.

Per altro, la continua collezione da parte dello stesso di provvedimenti di sospensione della patente di guida per la conduzione di veicoli in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e la circostanza che fosse stato colpito da provvedimento di sospensione della patente di guida ancora in vigore al momento del sinistro, denota come lo stesso abbia indole totalmente refrattaria ai provvedimenti dell'Autorità e di disprezzo della legge, oltretutto caratterizzata dal totale disinteresse per le conseguenze delle sue condotte verso sé stesso e verso gli altri, come dimostrato dalla fuga posta in essere dopo aver provocato l'incidente stradale.

La notevole gravità del fatto e la capacità delittuosa del prevenuto, come desumibile dai numerosi precedenti sopra elencati, inducono a ritenere quanto mai concreto ed attuale il rischio che lo stesso, ove non venga sottoposto a trattamento cautelare, reiteri condotte similari, circolando alla guida di automobili in stato di alterazione alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e realizzando condotte stradali estremamente pericolose, tali da mettere a serio rischio l'incolumità propria e degli utenti della strada, salvo poi fuggire una volta verificatosi l'inevitabile incidente, dovuto alla scriteriata

condotta di guida abitualmente tenuta del L., anche per effetto dell'assunzione di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti.

Inoltre, non pare possibile disporre utilmente altre misure cautelari meno afflittive degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, trattandosi di soggetto che si è dimostrato del tutto inaffidabile ed impermeabile ai precedenti provvedimenti limitativi della possibilità di porsi alla guida di automezzi, stante anche la necessità di impedire il radice che il L.si metta nuovamente alla guida di un veicolo in stato di alterazione, compiendo manovre spericolate e provocando gravi danni agli utenti della strada.

La misura prescelta appare, infine, proporzionata alla gravità dei fatti posti in essere ed alla pena irroganda, che, secondo un giudizio prognostico, non potrà essere suscettibile di essere condizionalmente sospesa.

Può confidarsi nella capacità dell'indagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento, sicchè non appare necessaria l'adozione della particolare cautela del "braccialetto elettronico", di cui, peraltro, non costa la materiale disponibilità.

P Q M

Visto l'art. 284 c.p.p.,

APPLICA

a **L.M.** la MISURA CAUTELARE **DEGLI ARRESTI DOMICILIARI** in Verona, via XXXn. 5, con divieto assoluto di comunicare con persone diverse da quelle ivi conviventi, prescrivendo allo stesso di non allontanarsi dal predetto domicilio senza l'autorizzazione del giudice precedente.

Delega per i controlli la Stazione CC territorialmente competente in relazione al luogo di esecuzione della misura cautelare.

Manda alla Cancelleria di trasmettere immediatamente la presente ordinanza in duplice copia al pubblico ministero in sede per l'esecuzione, nonché per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Verona, li 18 maggio 2016

Il Giudice per le indagini preliminari
dott. Luciano Gorra